LICEO SCIENTIFICO STATALE
"ETTORE MAJORANA" - SCORDIA
Prot. 0003228 del 13/03/2026
IV (Uscita)

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

VER 4.0



I.S. "ETTORE MAJORANA" LICEO SCIENTIFICO
Via Luigi Capuana n. 36 – 95048 SCORDIA (CT)
Cod. Mecc. CTPS170002 - C.F. 93238370873
E-mail ctps170002@istruzione.it
PEC ctps170002@pec.istruzione.it
Web: https://www.majoranascordia.edu.it
Telefono 095/6136790 Fax 095/659566

Sommario

Novità della versione 4.00 3
Premessa 3
Quadro normativo di riferimento 4
Definizioni secondo il Regolamento UE 2024/1689 4
Sistemi di IA ad alto rischio – Divieti espliciti 7
1. Biometria 7
2. Istruzione e formazione professionale 7
Disposizioni operative 7
Art. 1 – Oggetto, finalità e principi 8
Art. 2 – Ambito di applicazione e definizioni operative 9
Art. 3 – Amministrazione e governo dell'ecosistema di Intelligenza Artificiale 10
Art. 4 – Ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti 11
4.1 – Dirigente scolastico 11
4.2 – Amministratore di sistema 12
4.3 – Personale docente 12
4.4 – Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) e personale ATA 12
4.5 – Studenti 13
4.6 – Famiglie 13
4.7 – Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) 13
4.8 – Supervisione umana su due livelli 14
Art. 5 – Alfabetizzazione e formazione in materia di Intelligenza Artificiale 14
Art. 6 – Utilizzo dell'Intelligenza Artificiale nelle attività didattiche 15
Art. 7 – Utilizzo dell'Intelligenza Artificiale nelle attività amministrative e organizzative 16
Art. 8 – Tutela dei dati personali, sicurezza e controllo 17
Art. 9 – Monitoraggio, segnalazioni, sospensione e aggiornamento 19
Art. 10 – Uso improprio e misure correttive 21
Disposizioni finali e transitorie 22
Allegati 23
Link e riferimenti normativi: 23

Novità della versione 4.00

- **Integrazione completa** tra Regolamento predisposto dal DPO (NetSense S.r.l.) e Regolamento del Team Digitale (versione 3.01)
- Mantenuta struttura giuridica del DPO con integrazione delle definizioni AI Act e contenuti operativi del Team Digitale
- Adeguamento al **DM 166/2025** (Linee guida MIM)
- Adeguamento alla **L. 132/2025**
- Conformità al **Regolamento (UE) 2024/1689** (AI Act)
- Definizioni complete secondo l'art. 3 del Regolamento UE 2024/1689
- Sistemi di IA ad alto rischio (Allegato III) – Divieti espliciti
- Piano formazione articolato per tutto il personale
- Educazione civica e cittadinanza digitale
- Patto educativo di corresponsabilità

Premessa

L'Intelligenza Artificiale rappresenta una delle trasformazioni tecnologiche più rilevanti del contesto educativo contemporaneo, offrendo nuove opportunità di supporto ai processi di insegnamento, apprendimento e organizzazione scolastica.

L'Istituzione scolastica è chiamata a governare tale innovazione in modo consapevole e responsabile, in qualità di **deployer**, ossia soggetto che implementa, configura, utilizza e assume la responsabilità dei sistemi di Intelligenza Artificiale adottati all'interno dell'istituto, garantendo la corretta integrazione nell'ecosistema digitale, la gestione dei rischi, la supervisione umana e il rispetto delle norme applicabili, comprese quelle in materia di protezione dei dati personali, etica e trasparenza.

Il presente regolamento, adattato alle esigenze della nostra istituzione scolastica, ha lo scopo di definire un quadro chiaro, condiviso e coerente con la normativa vigente per l'utilizzo degli strumenti di Intelligenza Artificiale nel contesto scolastico. Il nostro obiettivo è garantire che docenti, studenti e personale ATA possano utilizzare tali strumenti in condizioni di sicurezza, trasparenza e responsabilità, tutelando al tempo stesso la qualità dei processi educativi e la protezione dei dati personali.

Le disposizioni che seguono si integrano con quanto già previsto dal Regolamento d'Istituto e dal Regolamento di disciplina, e costituiscono un riferimento operativo per l'intera comunità scolastica.

In coerenza con le Linee guida del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con il Piano d'Istituto per l'Utilizzo dell'Intelligenza Artificiale (PUIA) e con la Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA), il presente Regolamento definisce il quadro di riferimento per l'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale nell'ambito delle attività didattiche, educative, organizzative e amministrative, promuovendo un uso etico, trasparente, spiegabile e sotto controllo umano, orientato alla tutela dei diritti e al miglioramento della qualità dell'azione scolastica.

Quadro normativo di riferimento

A partire dal **2 febbraio 2025** è entrata in vigore la prima parte del Regolamento (UE) 2024/1689. Tale normativa introduce obblighi rilevanti per le scuole, in particolare attraverso l'art. 4, che richiede ai fornitori e agli utilizzatori di sistemi di IA (deployer) di assicurare un livello adeguato di alfabetizzazione in materia di Intelligenza Artificiale a tutto il personale coinvolto nel loro impiego.

Dal **2 agosto 2025** sono inoltre in vigore le disposizioni relative ai sistemi di IA classificati come "ad alto rischio", elencati nell'Allegato III del Regolamento (UE) 2024/1689, che prevedono specifici obblighi di conformità, supervisione, documentazione e trasparenza.

In questo quadro normativo, ci impegniamo a garantire un adeguato livello di alfabetizzazione digitale e in materia di Intelligenza Artificiale per tutto il personale scolastico, affinché ogni utilizzo di tali strumenti avvenga in modo consapevole, professionale e pienamente conforme ai principi di sicurezza, tutela dei dati personali e responsabilità educativa.

Definizioni secondo il Regolamento UE 2024/1689

Di seguito le principali definizioni individuate dalla scuola; il testo completo si trova all'art. 3 del Regolamento (UE) 2024/1689, disponibile al link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401689

1. **Sistema di IA**: un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali.

2. **Rischio**: la combinazione della probabilità del verificarsi di un danno e la gravità del danno stesso.

3. **Fornitore**: una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che sviluppa un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali o che fa sviluppare un sistema di

IA o un modello di IA per finalità generali e immette tale sistema o modello sul mercato o mette in servizio il sistema di IA con il proprio nome o marchio, a titolo oneroso o gratuito.

4. **Deployer**: una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale. L'Istituto scolastico opera in qualità di deployer dei sistemi di IA adottati.

5. **Operatore**: un fornitore, un fabbricante del prodotto, un deployer, un rappresentante autorizzato, un importatore o un distributore.

6. **Uso improprio ragionevolmente prevedibile**: l'uso di un sistema di IA in un modo non conforme alla sua finalità prevista, ma che può derivare da un comportamento umano o da un'interazione con altri sistemi, ivi compresi altri sistemi di IA, ragionevolmente prevedibile.

7. **Dati biometrici**: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica, quali le immagini facciali o i dati dattiloscopici.

8. **Identificazione biometrica**: il riconoscimento automatizzato delle caratteristiche umane fisiche, fisiologiche, comportamentali o psicologiche allo scopo di determinare l'identità di una persona fisica confrontando i suoi dati biometrici con quelli di individui memorizzati in una banca dati.

9. **Categorie particolari di dati personali**: le categorie di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, all'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/680 e all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725.

10. **Sistema di riconoscimento delle emozioni**: un sistema di IA finalizzato all'identificazione o all'inferenza di emozioni o intenzioni di persone fisiche sulla base dei loro dati biometrici.

11. **Sistema di categorizzazione biometrica**: un sistema di IA che utilizza i dati biometrici di persone fisiche al fine di assegnarle a categorie specifiche, a meno che non sia accessorio a un altro servizio commerciale e strettamente necessario per ragioni tecniche oggettive.

12. **Dati personali**: i dati personali quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679.

13. **Alfabetizzazione in materia di IA**: le competenze, le conoscenze e la comprensione che consentono ai fornitori, ai deployer e alle persone interessate, tenendo conto dei loro rispettivi diritti e obblighi nel contesto del presente regolamento, di procedere a una diffusione informata dei sistemi di IA, nonché di acquisire consapevolezza in merito alle opportunità e ai rischi dell'IA e ai possibili danni

che essa può causare.

14. **Deep fake**: un'immagine o un contenuto audio o video generato o manipolato dall'IA che assomiglia a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che apparirebbe falsamente autentico o veritiero a una persona.

15. **Modello di IA per finalità generali**: un modello di IA, anche laddove tale modello di IA sia addestrato con grandi quantità di dati utilizzando l'autosupervisione su larga scala, che sia caratterizzato da una generalità significativa e sia in grado di svolgere con competenza un'ampia gamma di compiti distinti, indipendentemente dalle modalità con cui il modello è immesso sul mercato, e che può essere integrato in una varietà di sistemi o applicazioni a valle, ad eccezione dei modelli di IA utilizzati per attività di ricerca, sviluppo o prototipazione prima di essere immessi sul mercato.

16. **Allucinazione dell'IA**: il fenomeno per cui un sistema di IA genera informazioni false, imprecise o incoerenti.

17. **Agente (AI agent)**: un sistema intelligente autonomo che esegue compiti specifici senza l'intervento umano in ambiente virtuale o fisico.

18. **Strumenti di IA**: programmi, agent, sistemi informatici messi a disposizione da fornitori esterni o sviluppati all'interno della scuola che rientrano nelle definizioni di cui ai punti precedenti.

19. **Sistema di IA ad alto rischio**: sistemi di IA e loro utilizzo secondo quanto stabilito dall'Allegato III del Regolamento (UE) 2024/1689.

Sistemi di IA ad alto rischio – Divieti espliciti

Nelle scuole potrebbero presentarsi i seguenti casi di utilizzo di sistemi di IA che ricadono nelle previsioni dell'**Allegato III** del Regolamento (UE) 2024/1689:

1. Biometria

Nella misura in cui il pertinente diritto dell'Unione o nazionale ne permette l'uso:

- **b)** i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per la categorizzazione biometrica in base ad attributi o caratteristiche sensibili protetti basati sulla deduzione di tali attributi o caratteristiche;
- **c)** i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per il riconoscimento delle emozioni.

2. Istruzione e formazione professionale

- **a)** i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per determinare l'accesso, l'ammissione o l'assegnazione di persone fisiche agli istituti di istruzione e formazione professionale a tutti i livelli;
- **b)** i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per **valutare i risultati dell'apprendimento**, anche nei casi in cui tali risultati sono utilizzati per orientare il processo di apprendimento di persone fisiche in istituti di istruzione o formazione professionale a tutti i livelli;
- **c)** i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per **valutare il livello di istruzione adeguato** che una persona riceverà o a cui potrà accedere, nel contesto o all'interno di istituti di istruzione o formazione professionale a tutti i livelli;
- **d)** i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per **monitorare e rilevare comportamenti vietati** degli studenti durante le prove nel contesto o all'interno di istituti di istruzione e formazione professionale a tutti i livelli.

Disposizioni operative

Tali utilizzi sono espressamente vietati nell'Istituto, fatti salvi eventuali diversi obblighi di legge e nel rispetto delle procedure, valutazioni e garanzie richieste dal Regolamento (UE) 2024/1689 e dalle Linee guida MIM per gli utilizzi ad alto rischio.

Ogni proposta di utilizzo che possa rientrare nei casi di alto rischio deve essere sottoposta preventivamente al Dirigente scolastico e al DPO, con valutazione di impatto (DPIA) specifica e deliberazione degli organi collegiali competenti.

Art. 1 – Oggetto, finalità e principi

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale (di seguito "IA") all'interno dell'Istituzione scolastica, con riferimento alle attività didattiche, educative, organizzative e amministrative, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, sicurezza e tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.

2. Il Regolamento attua e specifica quanto previsto:

 a. dalle Linee guida del Ministero dell'Istruzione e del Merito per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle istituzioni scolastiche (DM 166/2025);

 b. dal Piano d'Istituto per l'Utilizzo dell'Intelligenza Artificiale (PUIA), parte integrante del PTOF;

 c. dalla Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) relativa all'utilizzo di sistemi di IA integrati nell'ecosistema digitale di istituto.

3. Le finalità principali sono:

 a. **a)** promuovere un uso consapevole, critico, etico e responsabile dei sistemi di IA da parte di docenti, studenti e personale scolastico, in coerenza con i principi di trasparenza, equità, inclusione e non discriminazione;

 b. **b)** sostenere il miglioramento della qualità dell'offerta formativa, la personalizzazione degli apprendimenti e l'inclusione, valorizzando le potenzialità e i talenti di ciascuno studente, anche attraverso percorsi personalizzati, in coerenza con il PTOF e il PUIA;

 c. **c)** semplificare e ottimizzare i processi organizzativi e amministrativi, senza delegare alle tecnologie decisioni che producano effetti giuridici o significativi sugli interessati;

 d. **d)** garantire la protezione dei dati personali, la sicurezza delle informazioni e il rispetto dei principi di privacy by design e by default;

 e. **e)** definire un quadro chiaro di ruoli, responsabilità, limiti e controlli nell'utilizzo dell'IA in ambito scolastico.

4. L'IA è adottata dall'Istituzione scolastica esclusivamente come strumento di supporto ai processi educativi, didattici e amministrativi, e non come sistema decisionale autonomo, nel rispetto del principio di centralità della persona e della necessaria supervisione umana su ogni attività rilevante. L'Istituto adotta un approccio antropocentrico, ponendo l'IA come strumento al servizio della

crescita integrale della persona, della dignità e della libertà, non come sostituto del docente.

5. L'utilizzo dei sistemi di IA rientra nelle attività istituzionali dell'Istituzione scolastica ed è fondato sulla base giuridica dell'**esecuzione di un compito di interesse pubblico** ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-ter del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., come descritto nella Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) che deve considerarsi parte integrante e supporto al presente Regolamento. **Pertanto, non è richiesto il consenso degli interessati**, ferma restando l'obbligatoria informazione e l'esercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente.

6. Il presente Regolamento si applica nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente in materia di Intelligenza Artificiale e protezione dei dati personali, in particolare:

 a. Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);

 b. Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act);

 c. D.lgs. 196/2003 e s.m.i.;

 d. Legge 23 settembre 2025, n. 132, recante "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale";

 e. DM 166/2025 (Linee guida MIM).

In particolare, ai sensi dell'art. 14 della Legge 132/2025, l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale avviene in funzione strumentale e di supporto all'attività istituzionale, nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale della persona.

Art. 2 – Ambito di applicazione e definizioni operative

1. Il Regolamento si applica a Dirigente scolastico, docenti, Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), personale ATA, studenti e, per gli aspetti di loro competenza, alle famiglie, nell'ambito delle attività didattiche, amministrative e gestionali.

2. L'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale è consentito esclusivamente all'interno di un **ecosistema digitale di istituto chiuso, controllato e amministrato, individuato e configurato dall'Istituzione scolastica**. Tale ecosistema è, allo stato attuale, costituito dall'ambiente **Google Workspace for Education**, all'interno del quale sono attivati e gestiti gli strumenti di Intelligenza Artificiale (inclusi Google Gemini AI e Google AI Studio in versione EDU) ed è implementato in modo da garantire l'accesso mediante account istituzionali, la gestione centralizzata delle autorizzazioni, la tracciabilità delle operazioni effettuate dagli utenti e l'adozione di adeguate misure di sicurezza e protezione dei dati personali, in coerenza con la normativa vigente e con la

Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) di istituto.

3. I sistemi di Intelligenza Artificiale possono essere utilizzati esclusivamente nell'ambito dei **casi d'uso individuati nella Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) di istituto e disciplinati nel presente Regolamento**, previa deliberazione degli organi collegiali competenti.

4. È fatto **divieto** di utilizzare, per finalità didattiche, educative, organizzative o amministrative riconducibili all'Istituzione scolastica:

 a. **a)** strumenti di Intelligenza Artificiale non ricompresi nell'ecosistema digitale di istituto o non espressamente autorizzati;

 b. **b)** account personali o non istituzionali per l'accesso a sistemi di IA connessi ad attività scolastiche;

 c. **c)** sistemi di IA che prevedano decisioni automatizzate o trattamenti non conformi ai principi di liceità, minimizzazione, trasparenza e controllo umano.

5. L'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale nell'ambito del presente Regolamento è soggetto a specifiche **misure di sicurezza e controllo**, che comprendono in particolare:

 a. **a)** la gestione centralizzata degli account e dei profili di accesso da parte dell'amministratore di sistema designato;

 b. **b)** la tracciabilità delle operazioni e degli accessi, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente;

 c. **c)** la possibilità di sospendere o limitare l'utilizzo dei sistemi di IA in caso di criticità, rischi per la sicurezza o non conformità alle disposizioni del presente Regolamento, del PUIA o della DPIA.

Art. 3 – Amministrazione e governo dell'ecosistema di Intelligenza Artificiale

1. Il governo e la gestione dell'ecosistema di Intelligenza Artificiale dell'Istituzione scolastica sono esercitati dal Dirigente scolastico, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, del presente Regolamento, del PUIA e della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA).

2. Il Dirigente scolastico designa uno o più **amministratori di sistema**, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., attribuendo loro specifici compiti di gestione tecnica dell'ecosistema di Intelligenza Artificiale, nel rispetto delle istruzioni impartite e delle misure di sicurezza definite

dall'Istituzione scolastica.

3. All'amministratore di sistema competono le attività di configurazione, manutenzione e gestione tecnica dei sistemi di Intelligenza Artificiale autorizzati, nonché la gestione degli accessi e delle credenziali, in coerenza con i profili e le funzioni degli utenti, senza alcun potere decisionale sui contenuti o sugli esiti delle attività didattiche e amministrative.

4. L'Istituzione scolastica mantiene un **elenco aggiornato degli strumenti di Intelligenza Artificiale autorizzati** all'interno dell'ecosistema digitale di istituto, coerente con i casi d'uso individuati nella Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA). Tale elenco è gestito dall'amministratore di sistema secondo le indicazioni del Dirigente scolastico e costituisce riferimento per l'attivazione, la configurazione, l'aggiornamento e l'eventuale disattivazione dei sistemi di IA.

5. Il Dirigente scolastico, anche su segnalazione dell'amministratore di sistema, del Responsabile della protezione dei dati (DPO) o del Gruppo di lavoro per l'Intelligenza Artificiale istituito ai sensi del PUIA, può disporre la sospensione, la limitazione o la disattivazione di singoli sistemi o funzionalità di Intelligenza Artificiale. Il Gruppo di lavoro svolge funzioni di supporto tecnico, pedagogico e organizzativo alla governance dell'uso dell'IA, con funzioni di coordinamento didattico, tecnico ed etico, secondo i compiti e le modalità definiti nel Piano d'Istituto per l'Utilizzo dell'Intelligenza Artificiale, senza assumere poteri decisionali o responsabilità dirette sui trattamenti.

6. Le attività di amministrazione e di controllo sull'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale sono svolte nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e trasparenza, garantendo la tracciabilità delle operazioni nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Art. 4 – Ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti

L'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale all'interno dell'Istituzione scolastica avviene nel rispetto di una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità, in coerenza con il presente Regolamento, con il Piano d'Istituto per l'Utilizzo dell'Intelligenza Artificiale (PUIA) e con la Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA), nel quadro delle disposizioni normative vigenti.

4.1 – Dirigente scolastico

Il Dirigente scolastico, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, esercita la governance complessiva dell'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale nell'istituto, assicurando la conformità normativa, pedagogica e organizzativa delle scelte adottate. Egli autorizza i casi d'uso dei sistemi di IA, nel rispetto delle deliberazioni degli organi collegiali, designa gli amministratori di sistema, impartisce le necessarie istruzioni operative, promuove e garantisce l'attuazione del PUIA e del presente Regolamento e dispone, ove necessario, la sospensione o la limitazione dell'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale.

4.2 – Amministratore di sistema

L'amministratore di sistema, designato dal Dirigente scolastico ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., svolge funzioni di gestione tecnica dell'ecosistema di Intelligenza Artificiale dell'Istituzione scolastica. Egli opera sulla base delle istruzioni impartite dal Dirigente scolastico, nel rispetto della normativa vigente e delle misure previste dal presente Regolamento, dal PUIA e dalla DPIA, ed è responsabile della configurazione tecnica dei sistemi, della gestione degli accessi e dell'attuazione delle misure di sicurezza, senza assumere in alcun caso poteri decisionali sui contenuti, sulle attività didattiche o sui procedimenti amministrativi.

4.3 – Personale docente

Il personale docente utilizza i sistemi di Intelligenza Artificiale esclusivamente per finalità didattiche e formative autorizzate, mantenendo in ogni caso la piena responsabilità pedagogica e didattica delle attività svolte. I docenti sono tenuti a:

- sviluppare negli studenti le competenze critiche necessarie per comprendere potenzialità, limiti e rischi degli strumenti di IA, incluso il riconoscimento di bias, errori, distorsioni e allucinazioni;
- verificare e contestualizzare criticamente gli output generati dai sistemi di IA;
- evitare qualunque delega automatica di decisioni valutative o educative;
- vigilare sull'uso corretto degli strumenti da parte degli studenti, nel rispetto delle regole di istituto e dei principi di correttezza e trasparenza;
- rispettare le normative vigenti, le Linee guida ministeriali e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy;
- tenere conto dei limiti contrattuali relativi all'età degli studenti, stabiliti dai fornitori di IA e dalle norme vigenti;
- non comportare costi aggiuntivi per gli studenti e le famiglie, salvo che non siano approvati secondo le procedure previste per l'adozione dei libri di testo.

L'utilizzo di sistemi di IA ad alto rischio di cui all'Allegato III del Regolamento (UE) 2024/1689 è vietato.

4.4 – Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) e personale ATA

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e il personale ATA utilizzano i sistemi di Intelligenza Artificiale esclusivamente per finalità organizzative e amministrative autorizzate, operando sotto la supervisione del Dirigente scolastico e nel rispetto delle procedure interne. L'IA è impiegata come strumento di supporto alle attività istruttorie, documentali e organizzative, ferma restando la responsabilità umana per

gli atti e i procedimenti amministrativi, che non possono in alcun caso essere delegati ai sistemi automatizzati.

4.5 – Studenti

Gli studenti possono utilizzare i sistemi di Intelligenza Artificiale esclusivamente nell'ambito delle attività didattiche e formative autorizzate dall'Istituzione scolastica e sotto la guida dei docenti. L'uso dell'IA da parte degli studenti è finalizzato allo sviluppo di competenze, al supporto all'apprendimento e al potenziamento del pensiero critico e non può in alcun modo sostituire il lavoro personale, né essere impiegato per eludere le verifiche o le responsabilità individuali.

In particolare:

- l'utilizzo degli strumenti di IA in classe deve sempre avvenire sotto la supervisione del docente;
- l'uso diretto è consentito solo se rispetta i limiti di età previsti dai fornitori degli strumenti e dalle norme vigenti;
- la produzione di materiali didattici con l'uso dell'IA deve essere dichiarata esplicitamente con le modalità concordate con l'insegnante;
- lo studente rimane responsabile, anche sul piano disciplinare, dei materiali da lui prodotti con gli strumenti di IA;
- per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES), l'uso dell'IA può essere personalizzato (es. per sintesi vocale o supporto alla lettura) secondo quanto previsto dal PDP/PEI;
- gli studenti, nell'uso degli strumenti di IA, devono rispettare le norme in vigore e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy, la sicurezza dei dati e del sistema informatico della scuola anche nell'uso al di fuori di essa.

4.6 – Famiglie

Nel Patto educativo di corresponsabilità è inserito l'impegno delle famiglie a vigilare sull'uso domestico degli strumenti di IA da parte degli studenti, assicurando il rispetto dei limiti di età, delle norme sulla privacy e delle indicazioni fornite dalla scuola. Le famiglie sono informate dell'uso scolastico degli strumenti di IA, ma la gestione operativa è affidata allo studente, sotto guida dei docenti. Rimane ferma la responsabilità dei genitori per l'utilizzo di strumenti di IA al di fuori della scuola.

4.7 – Responsabile della protezione dei dati personali (DPO)

Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) svolge funzioni di consulenza e supporto in materia di protezione dei dati, affiancando il Dirigente scolastico nella valutazione dei rischi, nella verifica della

conformità dei trattamenti e nella gestione delle segnalazioni o delle criticità connesse all'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale.

4.8 – Supervisione umana su due livelli

La supervisione dell'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale si articola su due livelli complementari:

- una **supervisione di natura pedagogica e didattica**, esercitata dai docenti nell'ambito delle attività educative;
- una **supervisione di natura istituzionale e organizzativa**, esercitata dal Dirigente scolastico, con il supporto dell'amministratore di sistema e del Responsabile della protezione dei dati personali, al fine di garantire la conformità normativa, la sicurezza e il rispetto delle finalità istituzionali.

Art. 5 – Alfabetizzazione e formazione in materia di Intelligenza Artificiale

1. L'Istituzione scolastica promuove un adeguato livello di alfabetizzazione e formazione in materia di Intelligenza Artificiale, in attuazione della normativa europea e nazionale vigente, a favore del personale coinvolto nell'utilizzo dei sistemi di IA, in particolare dell'art. 4 del Regolamento (UE) 2024/1689. La formazione è orientata a sviluppare la conoscenza del funzionamento, delle potenzialità e dei limiti dell'Intelligenza Artificiale, nonché la capacità di un utilizzo critico, responsabile e conforme ai principi del Regolamento, con particolare attenzione alla tutela dei dati personali, alla supervisione umana e alla verifica degli output generati.

2. L'Istituto garantisce la partecipazione del personale (docente, ATA, DSGA) a percorsi continuativi di aggiornamento per assicurare un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA. La formazione deve coprire aspetti tecnico-operativi, metodologie didattiche, etici e giuridici.

3. Nell'ambito del Piano d'Istituto per l'Utilizzo dell'Intelligenza Artificiale (PUIA) e del Piano di formazione del personale, l'Istituzione scolastica individua percorsi formativi differenziati in relazione ai ruoli e alle funzioni, avvalendosi delle risorse offerte dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, dagli Uffici Scolastici Regionali, dalle reti di scuole e da altri soggetti qualificati. L'accesso all'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale da parte del personale è subordinato alla partecipazione alle attività formative di base previste.

4. Il piano di formazione del personale comprende i seguenti aspetti:

 a. la formazione di base, destinata a tutto il personale, nell'utilizzo sicuro dell'IA anche all'esterno dell'attività professionale (art. 4 Regolamento UE 2024/1689);

 b. la formazione dei docenti per l'utilizzo sicuro dell'IA a supporto dell'attività didattica e

valutativa;

c. la formazione dei docenti per l'utilizzo sicuro dell'IA in attività didattiche con gli studenti;

d. la formazione dei docenti affinché gli stessi siano in grado di formare gli studenti e le famiglie a rapportarsi con l'IA;

e. la conoscenza per tutto il personale degli utilizzi ad alto rischio e le limitazioni poste dal Regolamento (UE) 2024/1689;

f. la conoscenza per tutto il personale dei rischi e delle potenzialità degli agenti autonomi (AI agent);

g. gli aspetti legati alla tutela dei dati personali.

5. Parallelamente, la scuola promuove, nell'ambito delle attività didattiche e in coerenza con il curricolo di educazione civica e di cittadinanza digitale di cui all'articolo 5 della Legge n. 92/2019, percorsi di alfabetizzazione e sensibilizzazione rivolti agli studenti, finalizzati allo sviluppo di un approccio critico, consapevole e responsabile all'uso dei sistemi di Intelligenza Artificiale e di abilità e conoscenze che consentano di evitare i rischi collegati all'uso di strumenti dell'IA.

Art. 6 – Utilizzo dell'Intelligenza Artificiale nelle attività didattiche

1. L'Intelligenza Artificiale è utilizzata nell'ambito delle attività didattiche esclusivamente come strumento di supporto ai processi di insegnamento e apprendimento, al fine di favorire la personalizzazione degli apprendimenti, l'inclusione, lo sviluppo delle competenze digitali e del pensiero critico, nonché il supporto alla progettazione didattica e alla riflessione metodologica da parte dei docenti. **In ogni caso, l'IA non può sostituire il ruolo educativo, relazionale e valutativo del docente, che rimane pienamente responsabile delle scelte didattiche e degli esiti formativi.**

2. I docenti possono utilizzare i sistemi di Intelligenza Artificiale per attività di supporto alla progettazione di percorsi didattici, alla predisposizione di materiali, alla costruzione di esempi, esercitazioni e attività di approfondimento, nonché per l'analisi orientativa degli esiti di apprendimento, ferma restando la necessità di verifica, validazione e contestualizzazione critica dei contenuti e delle indicazioni generate dai sistemi automatizzati.

3. L'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale da parte degli studenti è consentito esclusivamente nell'ambito delle attività didattiche autorizzate dall'Istituzione scolastica e sotto la guida dei docenti, con finalità formative ed educative. Tale utilizzo deve essere orientato allo sviluppo dell'autonomia, della consapevolezza critica e della capacità di comprendere il funzionamento, i limiti e i rischi dei sistemi

di IA, e non può in alcun modo sostituire il lavoro personale dello studente.

4. **È fatto espresso divieto di utilizzare sistemi di Intelligenza Artificiale per l'elaborazione automatica di valutazioni, giudizi o voti, nonché per l'adozione di decisioni educative o disciplinari che producano effetti diretti sugli studenti**. Ogni valutazione, formativa o sommativa, resta di esclusiva competenza del docente, che ne assume la piena responsabilità.

5. L'uso dell'Intelligenza Artificiale nelle verifiche, nei compiti e nelle prove di valutazione è disciplinato dai docenti nel rispetto delle regole di istituto e delle finalità educative, tenendo conto del principio di correttezza e di responsabilità individuale. L'eventuale utilizzo non autorizzato di sistemi di IA da parte degli studenti costituisce comportamento non conforme alle regole scolastiche ed è valutato secondo le disposizioni vigenti in materia di comportamento e responsabilità disciplinare.

6. Le attività didattiche che prevedono l'impiego di sistemi di Intelligenza Artificiale sono progettate in modo da garantire la tutela dei dati personali degli studenti, evitando l'inserimento di dati non necessari, sensibili o eccedenti le finalità didattiche, e assicurando che ogni trattamento avvenga nel rispetto delle misure di sicurezza previste e sotto il controllo dell'Istituzione scolastica.

Art. 7 – Utilizzo dell'Intelligenza Artificiale nelle attività amministrative e organizzative

1. L'Intelligenza Artificiale può essere utilizzata nell'ambito delle attività amministrative, organizzative e gestionali dell'Istituzione scolastica esclusivamente come strumento di supporto ai processi interni, in coerenza con il PTOF, con il Piano d'Istituto per l'Utilizzo dell'Intelligenza Artificiale (PUIA), con i casi d'uso individuati nella Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) e con il presente Regolamento.

2. L'impiego dei sistemi di Intelligenza Artificiale nelle attività amministrative è finalizzato alla semplificazione dei processi, alla riduzione del carico burocratico, al miglioramento dell'organizzazione del lavoro e alla qualità dei servizi resi alla comunità scolastica, automatizzando compiti ripetitivi (es. bozze di circolari, catalogazione). In ogni caso, l'IA non può sostituire il ruolo decisionale, valutativo e di responsabilità del Dirigente scolastico, del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e del personale amministrativo, che restano pienamente responsabili degli atti, dei procedimenti e delle decisioni adottate.

3. I sistemi di Intelligenza Artificiale possono essere utilizzati a supporto della predisposizione di bozze di documenti, comunicazioni, circolari, atti interni, nonché per attività di supporto alla gestione documentale, alla ricerca di informazioni, all'analisi orientativa di dati aggregati e alla pianificazione

organizzativa, ferma restando la necessità di verifica, validazione e controllo umano su ogni contenuto o proposta generata.

4. **È in ogni caso escluso l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale per l'adozione automatica di decisioni amministrative o gestionali che producano effetti giuridici o comunque significativi nei confronti di studenti, famiglie o personale**. Ogni procedimento amministrativo, incluse le attività istruttorie e le determinazioni finali, deve essere condotto e concluso da soggetti umani competenti, nel rispetto delle norme vigenti e delle procedure di istituto. L'IA non può essere impiegata per decisioni automatizzate che abbiano conseguenze dirette e significative sugli studenti o sul personale.

5. L'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale nelle attività amministrative avviene nel rispetto dei principi di minimizzazione dei dati, limitazione delle finalità, sicurezza e riservatezza, evitando l'inserimento di dati personali non necessari, sensibili o eccedenti rispetto alle finalità perseguite. In particolare, è escluso l'impiego di sistemi di IA per attività di profilazione dettagliata, valutazione automatica delle persone o analisi non necessarie di dati personali.

6. L'uso di strumenti di IA per attività istituzionali e di produzione di atti e documenti deve rispettare le norme in vigore e le disposizioni della scuola a tutela della privacy, della sicurezza dei dati e della struttura informatica.

7. L'utilizzo di sistemi di IA ad alto rischio è vietato.

8. L'utilizzo di **agenti (AI agent)** deve essere autorizzato espressamente dal Dirigente scolastico e in ogni caso deve prevedere la supervisione umana delle azioni che potrebbe intraprendere.

9. Le attività amministrative e organizzative che prevedono l'impiego di sistemi di Intelligenza Artificiale sono soggette a supervisione costante da parte del Dirigente scolastico, del DSGA e, per gli aspetti di competenza, del Responsabile della protezione dei dati personali (DPO), nonché alle misure di sicurezza e di controllo definite nel presente Regolamento, nel PUIA e nella DPIA.

Art. 8 – Tutela dei dati personali, sicurezza e controllo

1. L'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale all'interno dell'Istituzione scolastica avviene nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione dei dati, limitazione delle finalità, sicurezza e responsabilizzazione, come definiti dal Regolamento (UE) 2016/679, dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i., dalle Linee guida del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dai documenti di istituto.

2. Ogni trattamento di dati personali connesso all'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale è

fondato sulla base giuridica dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6 par. 1 lett. e GDPR, art. 2-ter D.lgs. 196/2003) ed è disciplinato dalla Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) adottata dall'Istituzione scolastica, che individua i casi d'uso, i rischi potenziali e le misure tecniche e organizzative di mitigazione.

3. **È in ogni caso escluso l'utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale** per finalità di identificazione biometrica, riconoscimento delle emozioni, profilazione automatizzata delle persone, valutazione o scoring comportamentale, proctoring automatizzato o altre forme di trattamento che producano effetti giuridici o comunque significativi sugli interessati senza un adeguato controllo umano, in coerenza con la normativa vigente e con le disposizioni applicabili in materia di tutela dei diritti fondamentali. È fatto divieto di utilizzare strumenti di IA che richiedano dati biometrici, categorie particolari di dati (sensibili) o che possano profilare studenti e docenti.

4. **È obbligatoria la minimizzazione dei dati** inseriti negli strumenti di IA e il divieto di inserimento di dati personali, ove non strettamente necessario.

5. Il **Responsabile della Protezione dei Dati (DPO/RPD)** deve essere consultato prima dell'adozione di ogni nuovo strumento di IA e dovrà essere effettuata una specifica Valutazione di Impatto (DPIA) per i casi d'uso ad alto rischio o che coinvolgano dati personali.

6. L'Istituzione scolastica adotta misure di sicurezza adeguate a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati mediante sistemi di Intelligenza Artificiale, assicurando che l'accesso ai sistemi sia consentito esclusivamente a soggetti autorizzati, mediante account istituzionali e secondo profili di accesso coerenti con le funzioni svolte.

7. L'Istituzione scolastica garantisce che ogni utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale sia sottoposto a controllo umano effettivo, sia nella fase di configurazione e gestione dei sistemi, sia nella fase di utilizzo operativo, assicurando la possibilità di intervento, verifica e correzione degli output generati.

8. L'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale è improntato ai principi di privacy by design e by default, evitando l'inserimento o il trattamento di dati personali non necessari, sensibili o eccedenti rispetto alle finalità istituzionali perseguite. In particolare, è escluso l'impiego di funzionalità invasive o non pertinenti, quali il riconoscimento delle emozioni, la profilazione dettagliata delle persone o l'analisi automatizzata di comportamenti e caratteristiche individuali non strettamente necessarie.

9. I sistemi di Intelligenza Artificiale sono configurati in modo da escludere l'utilizzo dei dati personali degli studenti, del personale e delle famiglie per finalità di addestramento, perfezionamento o

sviluppo di modelli di Intelligenza Artificiale da parte dei fornitori o di soggetti terzi. L'Istituzione scolastica verifica, in sede di selezione e configurazione dei sistemi di IA, che siano disattivate le funzionalità che consentono la conservazione dei prompt e della cronologia delle conversazioni per finalità di training, salvo i casi in cui ciò non sia tecnicamente possibile per specifiche funzionalità, garantendo in ogni caso il rispetto del principio di minimizzazione e delle misure di tutela previste dalla Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA).

10. Il Dirigente scolastico, con il supporto dell'amministratore di sistema e del Responsabile della protezione dei dati personali (DPO), vigila sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, del PUIA e della DPIA, adottando le misure necessarie a prevenire e gestire rischi per la sicurezza delle informazioni, per la protezione dei dati personali e per i diritti e le libertà degli interessati.

11. L'Istituzione scolastica assicura un'adeguata informazione agli studenti e alle famiglie in merito all'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale nell'ambito delle attività istituzionali, garantendo trasparenza sulle finalità, sulle modalità di impiego, sulle misure di tutela adottate e sui principi essenziali di funzionamento dei sistemi utilizzati, in termini chiari e comprensibili. Tale informazione è fornita nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e non comporta la richiesta di consenso, ferma restando la piena conoscibilità dei diritti esercitabili dagli interessati.

12. L'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale avviene nel rispetto dei principi di trasparenza e spiegabilità, assicurando che le logiche di funzionamento essenziali, le finalità e i limiti dei sistemi siano comprensibili in relazione al contesto di utilizzo, senza richiedere conoscenze tecniche specialistiche.

13. In caso di violazioni della sicurezza, anomalie, malfunzionamenti o utilizzi non conformi dei sistemi di Intelligenza Artificiale che possano incidere sulla protezione dei dati personali o sulla correttezza dei trattamenti, l'Istituzione scolastica attiva le procedure previste dalla normativa vigente e dai protocolli interni, inclusa, ove necessario, la sospensione dell'utilizzo dei sistemi interessati e la comunicazione agli organi competenti.

Art. 9 – Monitoraggio, segnalazioni, sospensione e aggiornamento

1. L'Istituzione scolastica assicura un monitoraggio continuo e proporzionato dell'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale, al fine di verificarne la conformità al presente Regolamento, al Piano d'Istituto per l'Utilizzo dell'Intelligenza Artificiale (PUIA), alla Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) e alla normativa vigente.

2. Il monitoraggio è finalizzato a individuare eventuali criticità, anomalie o utilizzi non conformi dei

sistemi di Intelligenza Artificiale, nonché a valutare l'efficacia delle misure di sicurezza, di controllo umano e di tutela dei diritti delle persone, nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità e senza finalità di sorveglianza generalizzata.

3. Eventuali segnalazioni relative a malfunzionamenti, utilizzi impropri, rischi per la protezione dei dati personali o violazioni delle disposizioni del presente Regolamento possono essere effettuate dai soggetti coinvolti nell'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale secondo le modalità organizzative definite dall'Istituzione scolastica. Tali segnalazioni sono valutate dal Dirigente scolastico, anche con il supporto dell'amministratore di sistema, del Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) e, ove opportuno, del Gruppo di lavoro per l'Intelligenza Artificiale.

4. Qualora dal monitoraggio o dalle segnalazioni emergano criticità rilevanti in termini di sicurezza, conformità normativa, tutela dei dati personali o coerenza con le finalità istituzionali, il Dirigente scolastico può disporre, anche in via cautelativa, la sospensione temporanea, la limitazione o la disattivazione dell'utilizzo di singoli sistemi di Intelligenza Artificiale o di specifiche funzionalità, fino al ripristino delle condizioni di conformità.

5. Le misure di sospensione o limitazione dell'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale sono adottate in modo proporzionato e motivato, garantendo, ove possibile, la continuità delle attività didattiche e amministrative mediante strumenti alternativi, e sono accompagnate, se necessario, da azioni correttive, aggiornamenti delle configurazioni o revisione dei casi d'uso e della DPIA.

6. Il presente Regolamento sarà oggetto di monitoraggio e revisione almeno annuale da parte del Dirigente Scolastico, in collaborazione con il Collegio dei Docenti, il Consiglio d'Istituto e il DPO. L'aggiornamento è volto ad adeguare il documento all'evoluzione normativa (in particolare l'AI Act) e tecnologica.

7. In coerenza con il PUIA, l'Istituzione scolastica assicura il periodico aggiornamento delle modalità di utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale, dei casi d'uso autorizzati e delle misure di tutela adottate, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica, delle indicazioni del Ministero dell'Istruzione e del Merito, delle risultanze del monitoraggio e degli eventuali aggiornamenti della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati. Gli aggiornamenti sono adottati secondo le competenze degli organi collegiali e, ove necessario, recepiti nel presente Regolamento o nei documenti di istituto ad esso collegati.

8. L'Istituto assicura la massima trasparenza sui risultati del PUIA e sulle eventuali revisioni del Regolamento verso la comunità scolastica.

9. Il monitoraggio e le eventuali misure adottate ai sensi del presente articolo non incidono sulle

responsabilità individuali derivanti da comportamenti non conformi alle disposizioni del Regolamento, che restano disciplinate dalle norme vigenti e dai regolamenti di istituto.

Art. 10 – Uso improprio e misure correttive

1. L'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale in difformità dalle disposizioni del presente Regolamento, dal Piano d'Istituto per l'Utilizzo dell'Intelligenza Artificiale (PUIA), dalla Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) o dalle istruzioni operative impartite dall'Istituzione scolastica costituisce uso improprio e comporta l'adozione delle misure correttive previste dalle norme vigenti e dai regolamenti di istituto.

2. Le misure correttive sono adottate in modo proporzionato alla gravità del comportamento, alla natura dell'attività svolta e alle eventuali conseguenze prodotte, tenendo conto del contesto educativo e della finalità formativa dell'azione scolastica, nonché dei principi di responsabilità e gradualità.

3. **L'uso non autorizzato, non dichiarato o in violazione delle norme** del presente Regolamento e delle linee guida ministeriali comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari, graduate in base alla gravità della violazione.

4. **L'uso dell'IA per commettere plagio o altre forme di frode** in attività di verifica sarà sanzionato secondo quanto previsto dal Regolamento di Disciplina.

5. In relazione all'uso improprio dei sistemi di Intelligenza Artificiale da parte del personale scolastico, le eventuali responsabilità sono valutate secondo le disposizioni normative e contrattuali vigenti e i regolamenti interni dell'Istituzione scolastica, ferma restando la possibilità di adottare misure organizzative o correttive finalizzate al ripristino delle condizioni di conformità.

6. In relazione all'uso improprio dei sistemi di Intelligenza Artificiale da parte degli studenti, le eventuali conseguenze sono valutate nel rispetto dello Statuto delle studentesse e degli studenti e delle disposizioni in materia di comportamento e responsabilità disciplinare, privilegiando, ove possibile, interventi di natura educativa e di accompagnamento.

7. Qualora l'uso improprio dei sistemi di Intelligenza Artificiale comporti rischi o violazioni in materia di protezione dei dati personali, l'Istituzione scolastica attiva le procedure previste dalla normativa vigente, inclusa, ove necessario, la gestione degli incidenti di sicurezza e le comunicazioni agli organi competenti.

8. Resta ferma la responsabilità individuale per gli atti e i comportamenti posti in essere in violazione del presente Regolamento, senza che l'utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale possa in alcun modo escludere o attenuare tale responsabilità.

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Istituto.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si integrano con quanto già previsto dal Regolamento d'Istituto, dal Regolamento di disciplina e dal Patto educativo di corresponsabilità.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di Intelligenza Artificiale e protezione dei dati personali, nonché le Linee guida del Ministero dell'Istruzione e del Merito.
4. Il Dirigente scolastico può emanare circolari e disposizioni operative di dettaglio per l'attuazione del presente Regolamento, in coerenza con il PUIA e la DPIA.

Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 70 del 12/03/2026

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Ornella Sipala

ORNELLA SIPALA
13.03.2026 14:45:15 CET

Allegati

- Piano d'Istituto per l'Utilizzo dell'Intelligenza Artificiale (PUIA)
- Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA)
- Informativa Privacy per utilizzo sistemi di IA nelle attività didattiche
- Modulo consenso informato per attività didattiche con IA

Link e riferimenti normativi:

- Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) – Testo italiano: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401689
- Strumento UE di verifica conformità AI Act: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/funding/ai-compliance-checker
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
- D.lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice Privacy)
- Legge 23 settembre 2025, n. 132
- DM 166/2025 – Linee guida MIM per l'introduzione dell'IA nelle istituzioni scolastiche